



ANCE MODENA
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

STATUTO

Modena, Via Bellinzona, 27/A



ANCE MODENA
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

STATUTO

(approvato dall'Assemblea degli associati del 17 aprile 2008)

Modena, Via Bellinzona, 27/A

INDICE

Art. 1	Costituzione
Art. 2	Scopi
Art. 3	Sede
Art. 4	Rapporti con altri organismi
Art. 5	Associati
Art. 6	Soci aggregati
Art. 7	Domanda di ammissione e iscrizione
Art. 8	Obblighi degli associati
Art. 9	Perdita della qualità di associato
Art. 10	Diritti degli associati
Art. 11	Contributi associativi
Art. 12	Registro delle imprese
Art. 13	Organi della Associazione
Art. 14	Assemblea
Art. 15	Consiglio Direttivo
Art. 16	Comitato di Presidenza
Art. 17	Presidente
Art. 18	Revisori dei Conti
Art. 19	Collegio dei Probiviri
Art. 20	Esercizio finanziario
Art. 21	Fondo Comune
Art. 22	Uffici della Associazione
Art. 23	Durata e scioglimento
Art. 24	Norma transitoria

Art. 1
COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione denominata ANCE MODENA.

Art. 2
SCOPI

L'Associazione non ha alcun fine di lucro. Essa ha per scopo di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese edili e complementari in tutti i problemi, che direttamente o indirettamente possano riguardarle e di favorire lo sviluppo e il progresso delle attività edili e complementari nella provincia di Modena.

In particolare l'Associazione:

- a) rappresenta la categoria;
- b) fornisce la propria assistenza agli associati in tutte le questioni che possano comunque interessarli;
- c) disciplina i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti dagli associati, anche a mezzo della stipulazione di contratti collettivi e convenzioni in genere, anche di lavoro;
- d) presta la propria assistenza agli associati nei confronti delle autorità pubbliche e degli enti statali, parastatali e locali, così come nei confronti di privati e di altre Associazioni;
- e) provvede, in particolare, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici riguardanti la produzione edile e complementare;
- f) disciplina i rapporti e favorisce le intese con altre attività industriali e commerciali;
- g) elabora e presenta, occorrendo, anche in unione agli enti e agli organi competenti, privati e pubblici, eventuali programmi, progetti e piani per le attività edili e affini;
- h) si adopera per la risoluzione delle questioni e delle vertenze, che sorgano tra i singoli associati, svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi e promuovendo all'occorrenza amichevoli intese e arbitrati;
- i) designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli enti e gli organi in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- j) adempie a tutti gli altri compiti particolari, che vengano deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compie tutti quegli atti e svolge tutte quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini sociali;
- k) promuove la rappresentatività del sistema ANCE anche a livello provinciale.

Art. 3 L'Associazione ha sede in Modena.
SEDE Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie in ogni luogo.

Art. 4 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori
RAPPORTI Edili - A.N.C.E. - nel rispetto delle sue norme statutarie,
CON ALTRI all'Ance Emilia-Romagna con obblighi analoghi e a
ORGANISMI Confindustria Modena.

L'Associazione può aderire a altre organizzazioni, compatibilmente con i propri scopi.

Le formalità di adesione sono valutate e deliberate dal Consiglio Direttivo, il quale può demandare a tali organizzazioni parte delle proprie attribuzioni.

Art. 5 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, le
ASSOCIATI imprese che esercitano le attività edili o complementari e di servizio all'attività edilizia, le imprese che svolgono attività di promozione edilizia, i consorzi, le cooperative e gli enti privati del settore, che hanno sede legale nella provincia di Modena o che nella provincia operano con uffici, filiali e depositi.

Possono anche far parte dell'Associazione, in qualità di associati, i gruppi e le Associazioni di imprese legalmente riconosciuti.

Art. 6 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità
SOCI di soci aggregati, enti pubblici e privati, organizzazioni
AGGREGATI imprenditoriali, organismi professionali e imprese, operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2 dello statuto.

L'ammissione è deliberata di volta in volta dal Comitato di Presidenza, che stabilisce le condizioni e le modalità del particolare rapporto di adesione.

I soci aggregati non sono eleggibili a cariche sociali, né esercitano il diritto di voto.

**Art. 7
DOMANDA DI
AMMISSIONE
E ISCRIZIONE**

La domanda di ammissione a associato deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme dello statuto, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che vengano deliberati a norma dello statuto stesso e di osservare scrupolosamente la disciplina associativa e tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate o concordate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare, se persona giuridica, i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, la sede o le sedi legali e la natura dell'attività esercitata e fornire tutte quelle ulteriori o diverse indicazioni, che venissero richieste dal consiglio direttivo.

Sull'accettazione o meno della domanda di ammissione decide il Comitato di Presidenza.

Avverso la decisione è possibile l'impugnativa con ricorso al Consiglio Direttivo mediante deposito dello stesso presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla reiezione della domanda.

L'iscrizione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti previsti dallo statuto.

L'iscrizione vale fino a tutto l'esercizio successivo a quello nel quale è avvenuta e si intende tacitamente prorogata per altri due esercizi e, così di seguito, qualora le dimissioni non vengano notificate tre mesi prima della fine del secondo esercizio con lettera raccomandata da far pervenire alla sede dell'Associazione.

Le dimissioni presentate nel corso dei due esercizi di adesione, ma oltre il termine di cui sopra, non danno luogo alla risoluzione del rapporto associativo sino alla scadenza dei due esercizi successivi a quelli in corso alla data delle dimissioni.

Il mutamento della forma giuridica o della ragione sociale dell'impresa non determina la cessazione del vincolo dei due esercizi di adesione.

La cessazione a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma dell'impresa comporta l'obbligo per il cedente di trasferire al cessionario tutti gli impegni associativi, qualora l'impresa rimanga in vita. In caso di modifica statutaria l'associato ha diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla deliberazione di modificazione dello statuto. Peraltro, agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi

associativi, il recesso opera solo con la fine dell'anno solare in corso. L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al competente Foro di Modena nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi o negli altri obblighi assunti con l'adesione all'Associazione, compresi quelli stabiliti con deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in conformità con gli scopi propri dell'Associazione, previsti dallo statuto o deliberati dall'Assemblea.

**Art. 8
OBBLIGHI
DEGLI
ASSOCIATI**

L'ammissione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare e far osservare lo statuto e le deliberazioni adottate in conformità allo stesso agli organi competenti.

È inoltre dovere dell'associato accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'A.N.C.E. e sottostare agli obblighi previsti dallo statuto dell'A.N.C.E..

Gli associati non possono, sotto pena di sospensione o espulsione deliberata dai competenti organi dell'Associazione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici o analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione, senza il preventivo benestare del Consiglio Direttivo.

**Art. 9
PERDITA
DELLA QUALITÀ
DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, ai sensi del precedente art. 7;
- b) per recesso, ai sensi del precedente art. 7;
- c) per espulsione motivata da inadempienza agli obblighi derivanti dallo statuto;
- d) per cessazione dell'attività esercitata, notificata per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- e) per scioglimento dell'Associazione.

Contro l'eventuale deliberazione di espulsione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

La deliberazione non sospende l'obbligo del pagamento dei contributi per il biennio in corso

**Art. 10
DIRITTI
DEGLI
ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi e degli uffici, che verranno istituiti nel loro interesse e per la loro tutela.

La qualità di associato dà diritto:

1. di intervenire alle assemblee con facoltà di discussione e di voto;
2. di formulare proposte all'Associazione e ai suoi organi;
3. di ottenere l'assistenza dell'Associazione nelle questioni sorte fra l'associato e i propri dipendenti in ordine al rapporto di lavoro e all'espletamento di pratiche di carattere economico e amministrativo, limitatamente alle questioni aventi carattere e riflessi di ordine generale.

Le predette attribuzioni spettano agli associati regolarmente iscritti e in regola con i versamenti dei contributi associativi.

**Art. 11
CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI**

Gli associati hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione un contributo associativo annuo da calcolare in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente, soggetta all'assicurazione infortuni sul lavoro, con un minimo fisso, dovuto anche dalle imprese prive di dipendenti.

La misura del contributo annuo percentuale e del contributo minimo associativo per ciascun esercizio sono stabilite dall'Assemblea dei soci. Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere di determinare contributi di misura ridotta, per singole imprese nuove associate.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può inoltre variare la base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo di cui al primo comma di questo articolo e può istituire altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.

La misura e la base imponibile del contributo percentuale, la misura del contributo minimo associativo, nonché la misura delle altre forme contributive di cui al comma precedente, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le modalità di versamento dei contributi di cui al primo comma di questo articolo e le norme per un eventuale controllo sulla

regolarità dei contributi associativi, sono demandate al Consiglio Direttivo. Le cooperative, i consorzi e le imprese promotrici di iniziative edilizie si impegnano a versare i contributi secondo metodi di calcolo, misure e modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi devono essere versati dagli associati tempestivamente con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di adire le vie legali per il recupero dei propri crediti e di porre a carico dell'associato moroso le eventuali spese e gli interessi.

Gli associati sono altresì tenuti a versare il contributo di competenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E. secondo i criteri, le misure e le modalità stabilite dai competenti organi nazionali.

Per i lavori eseguiti dagli associati fuori della circoscrizione dell'Associazione e per quelli eseguiti nella circoscrizione dell'Associazione o di Associazioni aderenti all'A.N.C.E., la misura del contributo è quella stabilita annualmente dai competenti organi nazionali.

Art. 12
REGISTRO
DELLE
IMPRESE

Presso l'Associazione viene istituito un registro delle imprese associate. Per la formazione e l'aggiornamento del predetto registro le imprese associate sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato di Presidenza, tutti gli elementi e le notizie che siano loro richiesti dall'Associazione stessa nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni devono rimanere riservate.

Art. 13
ORGANI DELLA
ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Comitato di Presidenza;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Collegio dei Probiviri.

**Art. 14
ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate e degli altri enti che rivestono la qualità di associati, con possibilità, per ognuno, di farsi rappresentare da altro associato mediante apposita delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Comitato di Presidenza lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso a ciascun associato nel domicilio dichiarato, per lettera semplice o corrispondenza elettronica spedita o inviata almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Tale avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con avviso sui giornali quotidiani locali da pubblicarsi almeno 3 giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

La seconda convocazione, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, si intende fissata per l'ora successiva a quella della prima convocazione e in tal caso l'adunanza sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente anziano per età e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice-Presidente o da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, anche estraneo all'Associazione.

Delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21 c.c. e precisamente: "Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la

presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati".

A ricoprire le cariche dell'Associazione possono essere designati il titolare, il rappresentante legale, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali e *ad negotia* che siano membri del Consiglio di Amministrazione o direttori generali.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente incontrate nell'adempimento di incarichi conferiti dall'Associazione stessa e l'eventuale attribuzione di un gettone di presenza.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Le votazioni riguardanti la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dei Proviviri devono essere fatte a scheda segreta; le altre votazioni possono farsi, secondo i casi, per appello nominale o per alzata di mano.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) esaminare e approvare la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo e il bilancio consuntivo;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, a eccezione dei membri di diritto;
- c) deliberare sulle direttive di massima dell'attività dell'Associazione e sulle questioni di carattere generale che il Consiglio direttivo riterrà necessario o opportuno sottoporre;
- d) determinare la misura dei contributi associativi e delle altre forme contributive e le modalità della loro riscossione;
- e) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) nominare il Collegio dei Proviviri;
- g) ratificare gli accordi e i contratti collettivi di lavoro e ogni altro rapporto economico posto in essere con le rappresentanze di altri soggetti di diritto, eventualmente

- perfezionati dal Consiglio Direttivo;
- h) modificare lo statuto;
- i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio.

**Art. 15
CONSIGLIO
DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri nominati dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti dell'Ente Scuola e della Cassa Edile nominati a norma del successivo comma XIV lett. c) di questo articolo e il Past President.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono alla reintegrazione del Consiglio scegliendo fra quelli che, pur non eletti, avranno avuto voti di preferenza in sede di elezione del Consiglio con preferenza per chi ha avuto maggior numero di voti; a parità di voti viene scelto il più anziano di età. Esaurita la lista, il Consiglio Direttivo coopta uno o più membri salvo ratifica della prima Assemblea successiva.

I consiglieri subentrati scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedono quattro membri del Consiglio Direttivo medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'argomento da trattare, spedito per lettera semplice o inviato per corrispondenza elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Alla riunione possono partecipare senza voto deliberativo, su invito del Presidente, i Revisori Contabili e persone anche estranee all'Associazione che il Presidente ravvisi opportuno invitare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente anziano o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età. Il Presidente nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di

almeno la metà dei consiglieri in carica. Ciascun consigliere ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Non è ammesso l'intervento per delega.

Le votazioni per le nomine a funzioni specifiche o riguardanti questioni personali degli associati o dei consiglieri possono farsi a schede segrete. In caso di parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; in quelle segrete la votazione deve invece essere ripetuta altre due volte, dopo di che, perdurando la parità di voti, deve essere adottato il metodo della votazione palese.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Spetta al Consiglio Direttivo provvedere all'attività di amministrazione dell'Associazione e all'esplicazione delle attività specificatamente previste in sede associativa e in particolare:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea e curare il conseguimento degli scopi sociali in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e comunque con il dettato associativo;
- b) nominare tra i consiglieri il Presidente e su sua proposta due Vice-Presidenti;
- c) nominare i Presidenti dell'Ente Scuola e della Cassa Edile;
- d) nominare tra i consiglieri il rappresentante nella Giunta di Confindustria Modena;
- e) stipulare contratti collettivi, perfezionare negozi inerenti all'attività associativa, compresi quelli di lavoro e gli accordi economici con le rappresentanze di altri soggetti di diritto, pubblici o privati e emanare norme e istruzioni vincolanti, anche se di carattere generale, nell'interesse e per la tutela degli associati;
- f) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte dal Consiglio, anche in relazione alle direttive impartite dall'Assemblea;
- g) deliberare su tutte le questioni di carattere generale, che interessano la categoria;
- h) deliberare sui regolamenti interni dell'Associazione e sui provvedimenti disciplinari con effetti immediatamente vincolanti verso gli associati;
- i) nominare commissioni permanenti di studio o per la

- trattazione di problemi specifici e conferire incarichi di consulenza professionale periodica o continuata;
- j) nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, le Associazioni e gli organismi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - k) conferire incarichi specifici, anche continuativi ad alcuno o ad ognuno dei propri membri;
 - l) provvedere all'adempimento di ogni altra funzione prevista dallo statuto;
 - m) istituire sedi secondarie in ogni luogo;
 - n) approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Il Consiglio Direttivo ha anche la facoltà di delegare, per un periodo di tempo determinato, al Presidente e ai Vice-Presidenti parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono.

**Art. 16
COMITATO DI
PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice-Presidenti.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e senza formalità.

I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica fino alla scadenza del loro mandato rispettivamente di Presidente e di Vice-Presidenti.

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni di ordine generale, che gli vengono demandate per incarico generale o speciale dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare in merito all'accoglimento della domanda di ammissione di nuovi soci;
- c) assumere i poteri e svolgere in via sostitutiva le funzioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo in caso di urgenza e di specifica richiesta del Presidente, sottoponendo poi le attività e le decisioni relative alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva alle decisioni o attività urgenti svolte in sua vece;
- d) provvedere alla nomina, alle attribuzioni, alle

competenze e alle funzioni del personale dipendente di qualsiasi qualifica e grado.

**Art. 17
PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione dura in carica un triennio e può essere rieletto per un ulteriore triennio consecutivo.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'Associazione.

In particolare è competenza del Presidente:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) curare che l'elezione e la nomina a cariche sociali o l'affidamento di particolari incarichi deliberati dai competenti organi dell'Associazione siano notificati ai soggetti prescelti;
- c) provvedere alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art. 21 lett. d);
- d) adottare i provvedimenti necessari per il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) adempiere a tutte le funzioni a lui affidate dallo statuto o che gli sono delegate dai competenti organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, salvo ratifica da parte degli stessi nella prima riunione.

Il Presidente può delegare proprie competenze ai Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice- Presidente anziano.

**Art. 18
REVISORI
DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche al di fuori degli eleggibili alle cariche sociali, purchè iscritti all'albo dei revisori ufficiali.

Essi eleggono nel proprio seno un Presidente.

I Revisori dei Conti rimangono in carica tre anni e sono

rieleggibili.

Essi esercitano il controllo sull'amministrazione e sui bilanci consuntivi e redigono una relazione annuale da presentarsi all'Assemblea.

**Art. 19
COLLEGIO DEI
PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e scelti tra persone di superiore correttezza e dirittura morale anche non associati.

I Probiviri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di controversia tra associazione e associati, qualunque ne sia l'oggetto e il titolo, essa è deferita al Collegio dei Probiviri solo qualora tutte le parti contendenti decidano di devolvere al loro giudizio la decisione. I ricorsi ai Probiviri devono essere presentati in forma scritta entro un mese dal ricevimento da parte dell'associato dell'atto che si impugna. Detti ricorsi vengono accolti o respinti dal Collegio, sentito l'interessato, in via definitiva ed inappellabile.

**Art. 20
ESERCIZIO
FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario deve essere compilato il bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo, nonché la relazione annuale.

**Art. 21
FONDO
COMUNE**

Il fondo comune è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 11;
- b) dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
- d) dalle erogazioni speciali e dai lasciti effettuati a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievo dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o

avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

**Art. 22
UFFICI DELLA
ASSOCIAZIONE**

All'organizzazione e al funzionamento degli uffici dell'Associazione è preposto un direttore nominato dal Comitato di Presidenza con ratifica del Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione.

Egli può partecipare alle riunioni dell'assemblea e degli altri organi dell'Associazione con funzioni di segretario e è suo compito precipuo assicurare che sia sempre data puntuale esecuzione alle deliberazioni degli organi medesimi, in armonia con le disposizioni impartite dal presidente e con il dettato dello statuto.

**Art. 23
DURATA E
SCIoglimento**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a seguito di deliberazione dell'assemblea degli associati espressamente convocata secondo le previsioni normative del codice civile vigente.

L'Assemblea nomina nel caso uno o più liquidatori.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Associazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

In ogni modo, per quanto non derogato o previsto in questo statuto, si intendono applicabili le norme dettate in tema di Associazioni dal codice civile vigente e da eventuali leggi speciali.

**ART. 24
NORMA
TRANSITORIA**

In vigenza della convenzione tra Ance Modena e Confindustria Modena, firmata il 13 gennaio 1984, gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 20 e 21 nelle loro parti interessate, non trovano applicazione operando la suddetta convenzione che si assume come parte integrante del presente Statuto durante la sua validità.